SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 maggio 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2009.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio, ai sensi della legge n. 440/1985, in favore della sig.ra Deanna Milvia Frosini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Deanna Milvia Frosini, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 18.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009:

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 27 febbraio 2009, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro diciottomila/00 alla sig.ra Deanna Milvia Frosini, nata a Pistoia il 2 febbraio 1940.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2009 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 264

09A05140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2009.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio, ai sensi della legge n. 440/1985, in favore del sig. Andrea Frezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Andrea Frezza, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 18.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 13 marzo 2009, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro diciottomila/00 al sig. Andrea Frezza, nato a Laureana di Borrello (Reggio Calabria) il 18 giugno 1937.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2009 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 306

09A05141

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 2009.

Accertamento del tasso di interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º ottobre 2002/2009, relativamente alla semestralità con decorrenza 1º aprile 2009 e scadenza 1º ottobre 2009.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 13384/382 del 28 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° ottobre 2002, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.344.542.000,00, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla cedola con decorrenza 1° aprile 2009 e scadenza 1° ottobre 2009;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con decorrenza 1° aprile 2009, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 2002/2009 (codice titolo IT0003384903) è determinato nella misura dello 0,75%, relativamente alla quattordicesima cedola, di scadenza 1° ottobre 2009.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2009

Il direttore: CANNATA

09A05299

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 marzo 2009.

Determinazione, per l'esercizio finanziario 2009, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;

Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007 con il quale sono state individuate le tipologie dei benefici concessi e i requisiti e le modalità di accesso agli stessi ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale ha incrementato la dotazione del Fondo di cui sopra «di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010»;

Visto l'art. 9, comma 4, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'INAIL «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e che «in sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007»;

Visto l'art. 9, comma 7, lettera *e)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'IPSEMA «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo» e che «in sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007»;

Vista la nota dell'8 settembre 2008 con la quale l'INAIL, in raccordo con l'IPSEMA, ha comunicato la stima della spesa del quadriennio 2007-2010 per l'erogazione della prestazione di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 3 dicembre 2008, registro n. 6, foglio 147) con il quale si è provveduto alla ridefinizione delle tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

Tenuto conto che lo stanziamento di bilancio di € 5.000.000,00 per il corrente esercizio finanziario è destinato interamente alla copertura delle prestazioni erogate per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009;

Ritenuto pertanto che è possibile provvedere all'incremento dell'importo delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 3 del decreto 19 novembre 2008 sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 l'importo della prestazione di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto 19 novembre 2008 è determinato secondo le seguenti quattro tipologie:

Tipologia	N. superstiti	Importo per nucleo superstiti (euro)
A	1	3.000
B	2	3.800
C	3	4.400
D	Più di tre	5.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 249

09A05138

DECRETO 30 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vailikudam Devassykutty Shiji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vailikudam Devassykutty Shiji ha chiesto il riconoscimento del titolo di «general nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «general nursing» conseguito nell'anno 2004, presso la «Faran School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Vailikudam Devassykutty Shiji, nata a Maramkode-Kerala (India) il giorno 6 maggio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Vailikudam Devassykutty Shiji è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera,

previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05235

DECRETO 31 marzo 2009.

Aurorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario JAVA F.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 31 ottobre 2008 dall'impresa Isagro S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Java F, contenente le sostanze attive Folpet e Valiphenal, uguale al prodotto di riferimento denominato Valis F registrato provvisoriamente, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 194/1995 per un periodo di tre anni, con D.D. al n.13127 in data 6 ottobre 2008 a nome dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Valis F dell'impresa medesima;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione delle sostanze attive Folpet e Valiphenal nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 ottobre 2011 l'impresa Isagro S.p.A. con sede in Milano, Via Caldera, 21 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario nocivo - pericoloso per l'ambiente denominato JAFA F con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione delle sostanze attive Folpet e Valiphenal nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese: Isagro S.p.A. in Aprilia (Latina), A.D.I.C.A. S.r.l. in Nera Montoro (Terni), STI Solfotecnica Italiana S.p.A. in Cotignola (Ravenna), Torre S.r.l. in Torrenieri (Fraz. Montalcino) (Siena).

Il prodotto suddetto è registrato al n.14516.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
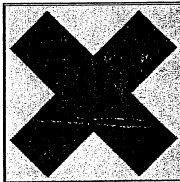
JAVA F

GRANULI IDRODISPERSIBILI

FUNGICIDA SISTEMICO E DI COPERTURA PER IL CONTROLLO DELLA PERONOSPORA DELLA VITE PER UVA DA VINO

JAVA F
Registrazione Ministero della Salute n° del
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 – 20124 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)		
Valiphenal (IR5885) puro	g.	6
Folpet puro	g.	48
Coformulanti	q.b. a g.	100

Partita n°......
Contenuto netto: 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 Kg
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina), A.D.I.C.A. srl. – Nera Montoro (Terni), S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A - Cotignola (RA), Torre S.r.l .- Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Frasi di rischio (R): Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Durante le operazioni di rientro utilizzare indumenti protettivi adeguati (tuta standard e guanti).
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare la fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
VALIPHENAL 6% e FOLPET 48% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
VALIPHENAL:
Sintomi: nessuno
FOLPET
Sintomi : irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia : sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
JAVA F contiene 6% di Valiphenal (nome ISO proposto) e 48% di Folpet. JAVA F è un nuovo fungicida sistemico per il controllo dei danni causati da differenti specie di Oomiceti. Valiphenal mostra proprietà preventive, curative, eradicanti e antisporulanti. Folpet è un fungicida di copertura efficace contro una vasta gamma di agenti patogeni fungini.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
JAVA F ha una buona efficacia contro la peronospora della vite (*Plasmopara viticola*). JAVA F è da utilizzarsi mediante applicazioni fogliari in un programma di controllo preventivo o curativo.
VITE PER UVA DA VINO - Peronospora (Plasmopara viticola): 1,5-2 kg/ha. Effettuare il trattamento quando compaiono i primi sintomi dell'infezione primaria. Le applicazioni successive devo essere eseguite ad un intervallo di 10-14 giorni. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE
Non preparare una miscela in quantità superiore a quella necessaria per l'applicazione immediata. Versare il prodotto nel serbatoio riempito a metà di acqua, con l'agitatore attivato. Versare eventuali altri prodotti raccomandati per la miscela e farli disperdere completamente. Portare la botte a volume.
La quantità d'acqua necessaria per ettaro varierà in base allo stadio di crescita della coltura e all'apparecchiatura utilizzata.
Applicare la miscela entro 2 ore dalla sua preparazione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è incompatibile con formulati alcalini (Poltiglia bordolese, Polisolfuri) e Oli Bianchi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con oli minerali.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 42 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

JAVA Marchio registrato
Prodotto distribuito da:

Ver. 001 (Univoco: -1492742933.38653,665)

09A05231

DECRETO 3 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kotrys Wioletta Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Kotrys Wioletta Maria, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Technika elektroradiologii» conseguito in Polonia al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di Tecnico sanitario di radiologia medica;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Vista la nota prot. DGRUPS/IV/30176/I.5.i.j.3.2 del 21 settembre 2006 con la quale questo Ministero ha comunicato alla signora Kotrys Wioletta Maria che il riconoscimento del titolo di «Technika elektroradiologii» è subordinato al superamento di una misura compensativa; consistente, a scelta della richiedente, o in un tirocinio di adattamento della durata di 8 mesi o in una prova attitudinale da svolgersi in lingua italiana nelle seguenti materie: Principi di radioprotezione, con particolare riguardo alla normativa; utilizzo grandi macchine, T.A.C. spirale, risonanza magnetica; medicina nucleare;

Vista la nota del 23 febbraio 2007 con la quale la richiedente dichiara di voler sostenere la prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 8 luglio 2008, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 1 del predetto decreto dirigenziale;

Visto il decreto dirigenziale, 9 dicembre 2008, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 319/1994 la cui disciplina è confluita nel decreto legislativo n. 206 del 2007 sopra citato;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 febbraio 2009 a seguito della quale la sig.ra Kotrys Wioletta Maria è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di radiologia medica contemplato nel decreto ministeriale n. 746 del 1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Technika elektroradiologii», conseguito in Polonia presso l'«Istituto medico professionale» di Zabrze (Polonia) in data 7 giugno 1995 dalla sig.ra Kotrys Wioletta Maria, nata a Zywiec (Polonia) il giorno 12 settembre 1974, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

Art. 2.

La sig.ra Kotrys Wioletta Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05143

DECRETO 3 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Arbieto Tomasto Anthony, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all' esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una pro-

fessione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale il sig. Arbieto Tomasto Anthony ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en tecnologia medica especialidad radiologia», conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Tecnico sanitario di radiologia medica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze di servizi possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/2449 del 24 gennaio 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Licenciado en tecnologia medica especialidad radiologia» ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Arbieto Tomasto Anthony si sia iscritto all'albo professionale;

Acquisita la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dal sig. Arbieto Tomasto Anthony proposta in data 30 settembre 2008;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciado en tecnologia medica especialidad radiologia» conseguito nell'anno 1997 presso l'«Universidad National Federico Villarreal» dal sig. Arbieto Tomasto Anthony nato a Lima (Perù) il giorno 30 ottobre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Tecnico sanitario di radiologia medica.

Art. 2.

1. Il sig. Arbieto Tomasto Anthony è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05146

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 aprile 2009.

Cancellazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte a ottenere la cancellazione delle varietà medesime dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 31 marzo 2009, ha preso atto delle richieste di cancellazione, dal relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. iscrizione o rinnovo
11426	Mais	Kribios	KWS Italia S.p.A., KWS SAAT AG, KWS Seeds Inc.	09/01/2009
11427	Mais	Kuantas	KWS Italia S.p.A., KWS SAAT AG, KWS Seeds Inc.	09/01/2009
9618	Mais	PR32H20	Pioneer Hi-bred Italia e Pioneer Hi-bred int. Inc.	02/02/2006
9062	Mais	PR32H22	Pioneer Hi-bred Italia e Pioneer Hi-bred int. Inc.	23/12/2004
9065	Mais	PR32H21	Pioneer Hi-bred Italia e Pioneer Hi-bred int. Inc.	23/12/2004
9603	Mais	PR33Y53	Pioneer Hi-bred Italia e Pioneer Hi-bred int. Inc.	02/02/2006
9059	Mais	PR33A84	Pioneer Hi-bred Italia e Pioneer Hi-bred int. Inc.	23/12/2004
9614	Mais	PR33Y45	Pioneer Hi-bred Italia e Pioneer Hi-bred int. Inc.	02/02/2006

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A05118

DECRETO 22 aprile 2009.

Conferimento all'Istituto Marchigiano di Tutela dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per le DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Pesaresi», «I Terreni di San Severino» e «Pergola».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2002 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianchello del Metauro» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2000 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Pesaresi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 2004 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «I Terreni di San Severino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 2005 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pergola» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. n. 669109 del 27 novembre 2008 della regione Marche - Servizio agricoltura, forestazione e pesca - Posizione di funzione competitività e sviluppo dell'impresa agricola con la quale veniva individuato l'Istituto Marchigiano di Tutela con sede in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ariosto, 55, quale Organismo di controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'Organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 18 febbraio 2009 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo e della regione Marche;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'Istituto Marchigiano di Tutela, e il parere favorevole espresso dalla Regione Marche sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 18 febbraio 2009;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti dell'Istituto Marchigiano di Tutela istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto Marchigiano di Tutela con sede in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ariosto, 55, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Pesaresi», «I Terreni di San Severino» e «Pergola», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. L'Istituto Marchigiano di Tutela autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le

funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per le DOC indicate all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo medesimo, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Marche, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A05241

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 aprile 2009.

Riconoscimento, al prof. Alexandru Simioniuc, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza del 29 settembre 2008 presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Alexandru Simioniuc;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorità competente italiana ha chiesto all'autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota del 17 ottobre 2008 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessato sprovvista del certificato di «Definitivatul»;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visti i decreti di equipollenza dei titoli rumeni «Diplomă de Licentă în profilul Matematică - specializarea: Matematică» e «Diplomă de Master - specializarea Analizza Reală şi Complexa» ai corrispondenti titoli italiani, rispettivamente laurea triennale e laurea specialistica in «Matematica», rilasciati dall'Università di Pisa in data 5 ottobre 2007;

Visto il titolo di «Perfezionamento triennale in matematica» conseguito in data 15 febbraio 2007 presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Scuola Normale Superiore di Pisa, equipollente al titolo di dottore di ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;.

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, relativamente all'accertamento della conoscenza linguistica, rientra nei casi di esonero previsti dalla circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale:

Diplomă de Licentă în profilul Matematică - specializarea: Matematică» serie U Nr. 0022033 conseguito nella sessione del mese di giugno 2002 presso la Universitatea «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania);

«Certificat de Absolvire - Serie D Nr. 0067603 Departamentul pentru pregătirea personalului Didactic» conseguito nel 2002 presso la Universitatea «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania);

«Diplomă de Master în specializarea Analizza Reală şi Complexa» Serie C Nr. 0014026 conseguito nella sessione di giugno 2003 presso la Universitatea «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania),

posseduto dal cittadino rumeno Alexandru Simioniuc, nato Suceava (Romania) il 3 novembre 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi di concorso:

47/A - Matematica;

48/A - Matematica applicata.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A05229

DECRETO 17 aprile 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Georgeta Fudulache, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza del 7 maggio 2008 presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Georgeta Fudulache;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorità competente italiana ha chiesto all'autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con

particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota del 10 luglio 2008 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessata sprovvista del certificato di «Definitivatul»;

Vista la nota 14 gennaio 2009 – prot. n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării, Centrul național de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il «Certificat de Acordare a Definitivării» conseguito nella sessione 1999/2000, con decorrenza 1° settembre 2000 presso l'Universitatea De Arte «G. Enescu» di Jasi, comunque, integrato dall'interessata in data 17 novembre 2008;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 18 giugno 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale:

«Diploma de Licentã in profilul Arte plastiche, decorative, şi decorative - specializarea Pedagogia artei Professor de Desen» Serie R - n. 0000887 rilasciato il 2 novembre 1999 dalla Universitatea «Gorge Enescu"Cuza» di Iaşi (Romania);

«Certificat de Absolvire» Serie B n. 105269 - assolvimento della parte pedagogica e della pratica pedagogica, rilasciato il 2 novembre 1999 dalla Universitatea «Gorge Enescu"Cuza» di Iaşi (Romania), posseduto dalla cittadina rumena Georgeta Fudulache, nata a Iaşi (Romania) il 19 febbraio 1970, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, nella classe di concorso: 28/A – Educazione artistica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A05144

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 aprile 2009.

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'8 per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti

della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, così come modificato ed integrato alla luce del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009;

Preso atto del decreto 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante: «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Preso atto del decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005 relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui all'art. 1, commi 1, 3 e 7, del decreto-legge del 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazione dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Considerato il parere espresso dall'Ufficio legislativo di questo Dicastero n. 14956 dell'8 aprile 2009, recante questioni applicative in ordine all'art. 1 del decreto-legge n. 162 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 201 del 2008;

Preso atto del parere favorevole, reso all'unanimità, dalla Commissione consultiva centrale per la rilevazione del costo dei materiali da costruzione, espresso nella seduta del 23 aprile 2009, con il quale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono state approvate le rilevazioni dei prezzi medi relativi all'anno 2007, riguardanti i materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, su base semestrale, in aumento e in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

Preso atto del parere favorevole, reso all'unanimità, dalla Commissione consultiva centrale per la rilevazione del costo dei materiali da costruzione, espresso nella seduta del 29 aprile 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono stati approvati i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2008, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Ritenuto di condividere l'impostazione metodologica adottata dalla Commissione consultiva nell'elaborazione dei suddetti pareri;

Preso atto dei dati contenuti nei pareri su indicati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono rilevati nell'unito Allegato n. 1 e nell'unito Allegato n. 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto:

a) i prezzi medi, per l'anno 2007, relativi ai materiali da costruzione più significativi;

b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2008, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2007;

c) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2008, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2007;

d) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2008, rispetto ai prezzi medi rilevati nel primo semestre dell'anno 2008.

2. Ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono indicati nell'unito Allegato n. 3, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2008, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Art. 2.

1. Alle compensazioni dei materiali da costruzione più significativi si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità di cui all'art. 1, commi 8, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Roma, 30 aprile 2009

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO *1*

MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE % SUPERIORE ALL'8%				
VARIAZIONE % 1° E 2° SEMESTRE 2008 SU ANNO 2007				
MATERIALI	U.M.	Prezzo medio 2007	variazione % 1 sem 2008 su 2007	variazione % 2 sem 2008 su 2007
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,54	**27,12%**	**27,88%**
Rete elettrosaldata	Kg	0,55	**16,38%**	**14,54%**
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,67	**15,13%**	**28,89%**
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,73	**12,19%**	**19,40%**
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,85	**19,50%**	**27,78%**
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,58	**11,01%**	**13,24%**
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	2,94		**15,10%**
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	1,44		**12,43%**
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	1,96		**15,89%**
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,72	**12,88%**	**16,48%**
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	Kg	1,34	**9,49%**	**14,17%**
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	1,73	**8,99%**	**10,47%**
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,68		**13,28%**
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,28		**10,18%**
Fili di rame conduttori	Kg	6,86	**18,62%**	**12,10%**
Cemento tipo 325	q	9,20	**9,82%**	**10,91%**
Cemento tipo 425	q	10,20	**8,82%**	**9,80%**
Bitume	q	33,89		**13,56%**
Interruttore bipolare magneto - termico	cad.	30,78	**9,34%**	**10,38%**
Radiatori in ghisa	Kg	32,81		**12,14%**
Radiatori in alluminio	Kg	26,22		**16,72%**
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,64	**16,92%**	**18,40%**

ALLEGATO *2*

MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE % SUPERIORE ALL'8%

VARIAZIONE % 2° SEMESTRE 2008 SU 1° SEMESTRE 2008

MATERIALI	U.M.	Prezzo medio I° semestre 2008	variazione % 2° semestre 2008 su 1° semestre 2008
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,77	**11,95%**
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,09	**8,65%**
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,82	**9,00%**
Bitume	q	35,62	**8,06%**
Radiatori in ghisa	Kg	33,05	**11,30%**
Radiatori in alluminio	Kg	26,84	**14,01%**

ALLEGATO 3

VARIAZIONE % 1° E 2° SEMESTRE 2008 SU ANNI 2003, 20 04, 2005, 2006

MATERIALI DA COSTRUZIONE	U.M.	Variazione % 1 e 2 semestre 2008 su 2003			Variazione % 1 e 2 semestre 2008 su 2004			Variazione % 1 e 2 semestre 2008 su 2005			Variazione % 1 e 2 semestre 2008 su 2006		
		2003	Variazione % 1 sem 2008 su 2003	Variazione % 2 sem 2008 su 2003	2004	Variazione % 1 sem 2008 su 2004	Variazione % 2 sem 2008 su 2004	2005	Variazione % 1 sem 2008 su 2005	Variazione % 2 sem 2008 su 2005	2006	Variazione % 1 sem 2008 su 2006	Variazione % 2 sem 2008 su 2006
Ferro – acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,28	**141%**	**142%**	0,40	**71%**	**72%**	0,46	**48%**	**49%**	0,51	**34%**	**35%**
Rete elettrosaldata	Kg	0,33	**97%**	**94%**	0,46	**40%**	**38%**	0,46	**40%**	**38%**	0,52	**24%**	**22%**
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,38	**103%**	**127%**	0,54	**43%**	**60%**	0,60	**29%**	**44%**	0,66	**17%**	**31%**
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,38	**114%**	**127%**	0,50	**65%**	**75%**	0,63	**30%**	**39%**	0,67	**22%**	**30%**
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,43	**135%**	**151%**	0,56	**80%**	**93%**	0,71	**42%**	**52%**	0,75	**35%**	**44%**
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	0,90	**95%**	**99%**	1,12	**57%**	**60%**	1,33	**32%**	**35%**	1,48	**19%**	**21%**
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali anche zincati	kg	1,35		**151%**	1,93		**76%**	2,22		**53%**	2,56		**32%**
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	1,24		**30%**	1,29		**25%**	1,34		**21%**	1,38		**17%**
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	1,60		**42%**	1,68		**35%**	1,77		**28%**	1,86		**22%**
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,36	**125%**	**132%**	0,50	**61%**	**66%**	0,59	**37%**	**42%**	0,66	**23%**	**27%**
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	0,70	**109%**	**118%**	0,83	**76%**	**84%**	0,98	**49%**	**56%**	1,16	**26%**	**32%**
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	1,25	**52%**	**54%**	1,46	**29%**	**31%**	1,55	**22%**	**24%**	1,64	**15%**	**17%**
Tubazione in PVC rigido	Kg	2,99		**39%**	3,15		**32%**	3,32		**25%**	3,50		**19%**
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	0,63		**126%**	0,84		**69%**	0,99		**42%**	1,14		**24%**
Fili di rame conduttori	Kg	2,80	**191%**	**175%**	3,73	**118%**	**106%**	4,25	**92%**	**81%**	6,01	**35%**	**28%**
Cemento tipo 425	q	8,82	**26%**	**27%**	9,01	**23%**	**24%**	9,47	**17%**	**18%**	9,89	**12%**	**13%**
Cemento tipo 325	q	8,00	**26%**	**28%**	8,29	**22%**	**23%**	8,63	**17%**	**18%**	8,92	**13%**	**14%**
Bitume	q	18,80		**105%**	19,15		**101%**	22,11		**74%**	27,19		**42%**
Interruttore bipolare magneto-termico	cad	23,52	**43%**	**44%**	25,16	**34%**	**35%**	26,91	**25%**	**26%**	28,78	**17%**	**18%**
Radiatori in ghisa	Kg	25,08		**47%**	26,82		**37%**	28,68		**28%**	30,68		**20%**
Radiatori in alluminio	Kg	21,33		**43%**	22,46		**36%**	23,65		**29%**	24,90		**23%**
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,15	**67%**	**69%**	1,05	**82%**	**85%**	1,25	**53%**	**55%**	1,05	**82%**	**85%**

09A05266

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 8 aprile 2009.

Prescrizioni in materia di operazioni di fusione e scissione fra società operanti nel settore bancario.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli articoli 2, comma 2, 11, comma 1, lettera *a)* e 154, comma 1, lettere *c)* e *h)*;

Considerati i recenti provvedimenti adottati dal Garante a seguito di operazioni societarie di fusione e scissione, con specifico riguardo ad alcune società operanti nel settore bancario (Provv.ti 11 dicembre 2008, doc. web. n. 1584328 e 19 dicembre 2008, doc. web n. 1584272);

Considerata la ricorrenza di dette operazioni, che determinano il trattamento di dati personali di un numero non di rado elevato di soggetti interessati (nella qualità, ad esempio, di lavoratori, fornitori o clienti), anche per società che operano in contesti diversi da quello bancario;

Ritenuta l'opportunità di chiarire gli adempimenti che devono essere posti in essere dai titolari del trattamento coinvolti nelle operazioni di fusione e scissione affinché il trattamento sia conforme alla disciplina di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle modalità suscettibili di essere utilizzate per informare gli interessati dell'avvenuta modificazione del titolare del trattamento per effetto della fusione o scissione;

Considerato che, per effetto della fusione per incorporazione, la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i rapporti (attivi e passivi) della medesima (anche processuali) anteriori alla fusione (art. 2504-*bis*, comma 1, cod. civ.); considerato altresì che il medesimo effetto si produce anche in relazione alla fusione derivante dalla confluenza di più società in un nuovo soggetto;

Considerato che, per effetto della fusione, anche i dati personali trattati dalla società incorporata (o dalle società partecipanti all'operazione) in relazione ai rapporti destinati a confluire in quella incorporante (o nella società risultante dall'operazione) verranno trattati da quest'ultima senza soluzione di continuità;

Rilevato che, per effetto della fusione, la società incorporante (o quella risultante dall'operazione) diviene così unico titolare del trattamento in relazione ai dati personali precedentemente trattati senza che si configuri alcuna (nuova) raccolta di dati;

Rilevato che, argomentando dalla modifica introdotta dal decreto legislativo n. 6/2003 all'art. 2504-*bis*, comma 1, cod. civ., si sono di recente pronunciate nel senso della «continuità» tra i soggetti interessati dalla fusione anche le Sezioni unite della Corte di cassazione, precisando che «il legislatore ha […] (definitivamente) chiarito che la fusione tra società, prevista dagli artt. 2501 c.c. e segg., non determina, nella ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l'estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto, risolvendosi […] in una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo» (Cass. Sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637);

Considerato che pure la scissione rileva dal punto di vista della protezione dei dati personali quale vicenda evolutiva-modificativa della società scissa, tenendo anche conto della nuova definizione contenuta nell'art. 2506 cod. civ. (nella quale l'operazione viene identificata nell'assegnazione del patrimonio della società scissa, anziché nel trasferimento dello stesso, secondo la dizione presente nel previgente l'art. 2504-*septies* cod. civ.) e rilevato che l'art. 2506, terzo comma, cod. civ. prevede la possibilità di scioglimento senza liquidazione della società scissa che, quindi, non si estinguerebbe (secondo la previsione dell'art. 2487 cod. civ.), ma continuerebbe ad operare attraverso la mutata struttura organizzativa risultante dalla scissione (*cfr.* T.A.R. Toscana, Sez. II, 26 giugno 2008, n. 1687);

Considerato altresì che la sopra evidenziata continuità dei rapporti in corrispondenza delle operazioni di fusione e scissione risulta anche, con specifico riferimento al settore bancario, dall'art. 57, comma 4, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), secondo il quale i «privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche […] ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione»;

Rilevato, quindi, che le operazioni di scissione e fusione trovano una disciplina apposita e articolata nel codice civile (e nel testo unico delle leggi in materia bancaria) — della quale è necessario tener conto in ragione dei riflessi che la stessa può spiegare rispetto ai profili di protezione dei dati personali — che presenta misure atte a consentire, snellendo gli adempimenti e preservando in pari tempo i legittimi interessi dei soggetti in esse (a vario titolo) coinvolti, la prosecuzione dei rapporti giuridici oggetto delle operazioni societarie;

Considerato che la disciplina di protezione dei dati personali prevede che questi ultimi debbano essere trattati «secondo correttezza» (art. 11, comma 1, lettera *a)*, del Codice), assicurando un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali «nel rispetto dei princìpi

di semplificazione, armonizzazione ed efficacia» (art. 2, comma 2, del Codice);

Ritenuto che tali garanzie possono essere assicurate fornendo agli interessati i necessari aggiornamenti dell'informativa resa dalla società scissa o dalle società incorporate o comunque partecipanti all'operazione di fusione, e tra essi, in particolare, l'indicazione della nuova denominazione del titolare del trattamento e gli estremi identificativi dell'eventuale nuovo responsabile presso il quale esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice;

Rilevato che tali aggiornamenti possono essere effettuati attraverso il sito web delle società interessate dalle operazioni di scissione e fusione, in corrispondenza del loro verificarsi, nonché con comunicazione individualizzata agli interessati in occasione della prima circostanza utile di contatto anche per altre finalità, anche successiva al completamento delle operazioni di scissione e fusione (ad esempio, per la clientela, in sede di invio delle ordinarie comunicazioni di natura commerciale);

Ritenuto che tali modalità comunicative possono contribuire a dare una conoscenza compiuta e tempestiva degli elementi del trattamento dei dati personali che possono subire modifiche per effetto delle operazioni societarie considerate nel presente provvedimento, in conformità con il principio di correttezza nel trattamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del Codice;

Ritenuto, inoltre, che in caso di fusione per incorporazione la società incorporante (o la società risultante dalla fusione) è tenuta ad effettuare la notificazione (o integrarla, se già effettuata), nel caso in cui, a seguito dell'incorporazione, siano effettuati trattamenti per i quali la notificazione è dovuta;

Ritenuto, altresì, che in caso di scissione la o le società risultanti dall'operazione sono tenute ad effettuare la notificazione, nel caso in cui, a seguito dell'operazione, vengano effettuati trattamenti per i quali la notificazione è dovuta;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale approvato ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Tutto ciò premesso il Garante:

1. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettere *c)* e *h)* del Codice prescrive quale misura opportuna alle società coinvolte in operazioni di scissione e fusione di fornire agli interessati i necessari aggiornamenti rispetto all'informativa resa dalla società scissa e dalle società partecipanti alla fusione e, tra essi, in particolare, la nuova denominazione del titolare del trattamento e gli estremi identificativi dell'eventuale nuovo responsabile presso il quale esercitare il diritto di accesso ai dati personali, secondo le seguenti modalità:

a) attraverso il sito web delle società interessate dalle operazioni di scissione e fusione, in corrispondenza del loro verificarsi;

b) con comunicazione individualizzata agli interessati in occasione della prima circostanza utile di contatto, anche per altre finalità.

2. Ai sensi degli articoli 37, 38 e 154, comma 1, lettere *c)* e *h)* del Codice prescrive che in caso di:

a) fusione per incorporazione la società incorporante (o la società risultante dalla fusione) effettui la notificazione (o la integri, se già effettuata), nel caso in cui, a seguito dell'incorporazione, siano effettuati trattamenti per i quali la notificazione è dovuta;

b) scissione la o le società risultanti dall'operazione effettuino la notificazione, nel caso in cui, a seguito dell'operazione, siano effettuati trattamenti per i quali la notificazione è dovuta.

3. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
CHIARAVALLOTI

Il segretario generale
PATRONI GRIFFI

09A05139

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 27 aprile 2009.

Inserimento del medicinale «Idebenone» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento della miocardiopatia nei pazienti affetti da Atassia di Friedreich.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il proprio provvedimento datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 10 e 11 febbraio 2009, come da stralcio verbale n. 65;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «idebenone», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, con la seguente indicazione terapeutica: «trattamento della miocardiopatia nei pazienti affetti da Atassia di Friedreich»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale «idebenone» è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del servizio sanitario nazionale, per il trattamento della miocardiopatia in soggetti affetti da Atassia di Friedreich, che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate all'art. 3.

Art. 3.

La prescrizione del farmaco da parte dei centri utilizzatori deve essere effettuata per singolo paziente mediante la compilazione della scheda di prescrizione informatizzata secondo le indicazioni sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, (sezione farmaci orfani), che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2009

Il direttore generale: RASI

09A05142

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Wroclaw (Polonia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Monika Przemyslawa Kwiatosz, Console onorario in Wroclaw, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Varsavia);

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Wroclaw;

h) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Varsavia;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Varsavia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Wroclaw;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2009

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A05226

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Corrientes (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Carlos Domingo Brianti Rolon, Vice Console onorario in Corrientes (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale Consolato Generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Rosario);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario d'Italia in Corrientes;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Rosario;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Rosario delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Corrientes;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Rosario;

n) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione il Consolato Generale d'Italia in Rosario;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Corrientes, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, Consolato Generale d'Italia in Rosario;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2009

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A05227

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Venerabile Confraternita detta Congrega della SS. Annunziata nel R. Villaggio di Capodimonte, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2009, viene estinta la Venerabile Confraternita detta Congrega della SS. Annunziata nel R. Villaggio di Capodimonte, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto come segue: l'Oratorio denominato «Annunziata a Capodimonte» è attribuito in proprietà, con relative pertinenze, alla Parrocchia di S. Maria delle Grazie a Capodimonte, con sede in Napoli; i comprensori cimiteriali ubicati nel Camposanto di Napoli, sono attribuiti in proprietà all'Arciconfraternita delle Sante Orsola e Caterina dei Rossi, con sede in Napoli.

09A05232

Estinzione della Venerabile Arciconfraternita della SS. Angelo Custode e delle Anime del Purgatorio alla Pacella, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2009, viene estinta la Venerabile Arciconfraternita del SS. Angelo Custode e delle Anime del Purgatorio alla Pacella, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto come segue: l'Oratorio denominato «Angelo Custode», con relative pertinenze, è attribuito in proprietà alla Parrocchia di S. Maria dei Miracoli, con sede in Napoli; i comprensori cimiteriali ubicati nel Camposanto di Napoli, sono attribuiti in proprietà all'Arciconfraternita delle Sante Orsola e Caterina dei Rossi, con sede in Napoli.

09A05233

Estinzione della Venerabile Arciconfraternita del SS. Sacramento in S. Maria Succurre Miseris ai Vergini, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2009, viene estinta la Venerabile Arciconfraternita del SS. Sacramento in S. Maria Succurre Miseris ai Vergini, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto come segue: l'Oratorio denominato «S. Maria Succurre Miseri ai Vergini» è attribuito in proprietà, con relative pertinenze, alla Parrocchia di S. Maria ai Vergini, con sede in Napoli; i comprensori cimiteriali ubicati nel Camposanto di Napoli, sono attribuiti in proprietà alla Reale Arciconfraternita di S. Filippo Neri a Chiaia, con sede in Napoli.

09A05234

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equimax Tabs» 150 mg/20 mg

Decreto n. 31 del 16 marzo 2009

Specialità medicinale per uso veterinario EQUIMAX TABS 150 mg/20 mg compresse masticabili per cavalli.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. con sede in 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros - Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Procedura decentrata n. UK/V/0258/001/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 tubo da 8 compresse - A.I.C. n. 103988010;

scatola contenente 2 tubi da 8 compresse - A.I.C. n. 103988022;

scatola contenente 12 tubi da 8 compresse - A.I.C. n. 103988034;

scatola contenente 40 tubi da 8 compresse - A.I.C. n. 103988046;

scatola contenente 48 tubi da 8 compresse - A.I.C. n. 103988059.

Composizione: ogni compressa masticabile contiene:

principi attivi: ivermectina 20 mg, praziquantel 150 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle infestazioni miste da cestodi, nematodi ed artropodi e causate da ascaridi adulti ed immaturi, nematodi polmonari, larve di gasterofili e cestodi (oestridi e vermi piatti) nel cavallo.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 12 mesi.

Tempi di attesa: carne e visceri: 35 giorni.

Uso non consentito a cavalli che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A05238

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetrimoxin 50mg/g»

Decreto n. 32 del 16 marzo 2009

Medicinale per uso veterinario VETRIMOXIN 50 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Titolare A.I.C.: Ceva Santé Animale con sede in Z.I. La Ballastière - B.P. 126 - 33501 Libourne Cedex - Francia, rappresentata in Italia dalla Ceva Vetem S.p.a. con sede in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15 - codice fiscale 09032600158.

Produttore responsabile rilascio lotti: officina Ceva Vetem S.p.a. con sede in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi, 2/c.

Procedura decentrata n. ES/V/0122/001/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 104008014;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 104008026.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: amoxicillina (come triidrato) 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (suinetti svezzati).

Indicazioni terapeutiche: nei suinetti svezzati: trattamento delle infezioni causate da Streptococcus suis in allevamenti dove l'infezione è stata confermata.

Tempi di attesa: carne e visceri: 3 giorni.

Validità:

come confezionato per la vendita: 12 mesi;

dopo prima apertura del contenitore: 3 mesi;

dopo incorporazione nel mangime sfarinato o nel mangime pellettato: 3 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

09A05239

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Detogesic 10 mg/ml».

Provvedimento n. 46 del 9 marzo 2009

Specialità medicinale per uso veterinario DETOGESIC 10 mg/ml, nella confezione: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 103901017.

Titolare A.I.C.: Vetcare Limited con sede in Kuturmäentie 2 - 25130 Muurla - Finlandia rappresentata in Italia dalla Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: variazione tipo IB: estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 24 mesi a 36 mesi, mentre rimane invariata la validità dopo prima apertura del contenitore, pari a 28 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A05240

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nobilis Reo Ers inac»

Decreto n. 30 del 9 marzo 2009

Procedura decentrata n. DE/V/0243/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS REO ERS inac.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda).

Rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano)- via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti: Intervet International B.V. nello stabilimento sito in Wim de Körverstraat 35, AN Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 1 flacone da 500 ml – A.I.C. n. 103971014.

Composizione: per una dose da 0,5 ml:

Principi attivi: Reovirus inattivato ceppo ERS, in grado di indurre un titolo $\geq 6.7 \log_2$ unità corpali ELISA.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei polli quale aiuto nella protezione della progenie dal mancato aumento di peso causato dall'infezione enterica da reovirus (ERS), e per la riduzione della replicazione virale negli organi bersaglio.

Validità: 2 anni.

Dopo la prima apertura, utilizzare entro 3 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A05145

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica AceaElectrabel Produzione S.p.A. di Roma Tor di Valle.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DSA/DEC/2009/0000268 del 14 aprile 2009, è stata rilasciata alla società AceaElectrabel Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, piazzale Ostiense n. 2, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Roma, in località Tor di Valle, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e www.dsa.minambiente.it/AIA

09A05224

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L' ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE 178/2002.

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
N02CC01	SUMATRIPTAN	4 UNITA' 100 MG – USO ORALE 4 UNITA' 50 MG – USO ORALE
N04BC04	ROPINIROLO	21 UNITA' 0,25 MG USO ORALE 21 UNITA' 0,5 MG USO ORALE 21 UNITA' 1 MG – USO ORALE 21 UNITA' 2 MG – USO ORALE 21 UNITA' 5 MG – USO ORALE
J01CR05	PIPERACILLINA+ TAZOBACTAM	1 UNITA' (2+0,25)G – USO PARENTERALE 21 UNITA' 500 MG – USO ORALE

09A05228

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Glimepiride Germed»

Estratto determinazione/UPC n. 36 del 17 marzo 2009

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Germed Farmaceutica S.r.l., con sede in via Balicco, 61 - Lecco, con codice fiscale 03010960130.

Specialità medicinale: GLIMEPIRIDE GERMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 037137015 - «2 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 037137027 - «2 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 037137039 - «2 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 037137041 - «2 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 037137054 - «2 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 037137066 - «2 mg compresse» 120 compresse in blister pvc/al.

È ora trasferita alla società: Germed Pharma S.p.a., con sede in via Cantù, 11 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale 03227750969.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A05135

Provvedimento di proroga smaltimento scorte del medicinale «Meningitec»

Estratto provvedimento UPC n. 267 del 15 aprile 2009

Società: Wyeth Lederle S.p.a.

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, considerato il particolare utilizzo per il quale la specialità medicinale è indicato, tenuto conto anche dell'eventuale carenza di mercato rappresentata da codesta Azienda e ravvisando comunque estremi di sicurezza relativamente alla modifica autorizzata dal provvedimento UPC/II/667 del 25 novembre 2008 non si ritiene opportuno superare i 180 giorni, che per prassi si concedono come periodo massimo di smaltimento scorte dei lotti già prodotti e pertanto i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Meningitec» 035438047/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita in vetro da 0.5 ml senza ago 035438050/M - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite in vetro da 0.5 ml senza ago 035438062/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita in vetro da 0.5 ml con ago 035438074/M - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite in vetro da 0.5 ml con ago, possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 14 maggio 2009, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC n. 260 del 26 febbraio 2009 senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A05136

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mitagen»

Nella parte del comunicato concernente «Determinazione A.I.C./N n. 2673 del 10 dicembre 2008», relativo al medicinale MITAGEN, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2008, a pag. 21, al paragrafo «Classificazione ai fini della rimborsabilità», per la confezione identificata dal codice A.I.C. n. 037673035:

in luogo di:

prezzo ex factory (IVA esclusa): 28,21 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 46,56 euro;

leggasi:

prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,32 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,38 euro.

09A05137

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA

Approvazione dell'aggiornamento 2009 del Piano di bacino - Stralcio per l'assetto idrogeologico

Con deliberazione n. 6 del 17 aprile 2009 il Comitato istituzionale dell'Autorità interregionale di bacino della Basilicata ha approvato l'Aggiornamento 2009 del Piano di bacino - Stralcio per l'assetto idrogeologico;

Le nuove disposizioni del PAI, a far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi del comma 4, art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'aggiornamento del P.A.I. può essere consultato sul sito www.adb.basilicata.it.

09A05120

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Lorella Coloni, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Klun» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0014386 di data 9 aprile 2009, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/6532 di data 8 aprile 1937 del prefetto di Trieste, con il quale il cognome del sig. Guido Klun, nato il 7 aprile 1909 a Trieste era stato ridotto nella forma italiana di «Coloni», con estensione alla moglie Nella Lancieri.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Lorella Coloni, nipote di Guido, nata il 23 novembre 1962 a Trieste, ivi residente in via Cologna n. 17 è ripristinato nella forma originaria di «Klun», come posseduto dal nonno paterno prima dell'emanazione del sopraccitato decreto.

09A05031

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, per quelli smarriti, alla presentazione della relativa denuncia.

Pertanto, con determinazione n. 196 del 2 aprile 2009, la Camera di commercio di Arezzo ha disposto la cancellazione delle stesse imprese dal registro degli assegnatari e l'annullo dei relativi marchi di identificazione.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
703 AR	Emmegi 3 S.r.l.	Anghiari - Loc. Bagnolo, 43/A	6	0
712 AR	Sub-Oro di Franceschi Lorenzo & Cutini Maurizio snc	Subbiano - via Crispi, 16	2	3
790 AR	Fama Preziosi di Mazzi Natalia	Arezzo - via F. Baracca, 53	5	0
1027 AR	Europa Oro S.r.l.	Arezzo - Loc. S. Zeno - Strada C, 2/H	5	0
1054 AR	Creativa S.r.l.	Arezzo - Loc. La Chianicella, 43	6	0
1087 AR	Linea Oro di Pelini Franca	Arezzo - Loc. S. Zeno - Strada C, 6/B	Mai allestiti	
1163 AR	Peruzzi Walter Oreficerie	Arezzo - fraz. Battifolle, 75/C	2	0
1409 AR	Erre Preziosi di Cenni Renzo	Pratovecchio - via Dante Alighieri, 9	1	0
1872 AR	L.U.C.S. Preziosi di Gori Sabina	Cortona - C.S. Pergo, 744/A	1	0
1877 AR	Koala S.r.l.	Arezzo - via del Fosso, 3	3	1
1952 AR	MR. Gold snc di Mazzi Daniele e Rossi Andrea	Arezzo - via F.lli Lumiere, 88/H	1	0
2007 AR	Sole Luna Preziosi di Guerri Cecilia	Foiano della Chiana - via Castellare, 9	Mai allestiti	
2042 AR	NI.LU. di Bracciali Pierina	Monte San Savino - via di Perignano, 216 - Alberoro	Mai allestiti	
2055 AR	Monioro di Pulitini Monia	Arezzo - via X Strada B - San Zeno	Mai allestiti	
2098 AR	Lunula S.a.s. di Vagnoni Ernesto & C.	Civitella in Val di Chiana - via della Regola, 4	1	0
2103 AR	Merli Elia	Arezzo - Loc. Quarata, 258/D4	1	0
2207 AR	New Maco's S.r.l.	Arezzo - via Don Luigi Sturzo, 121	9	1
2256 AR	Tony Schioppa Corporation di Antony Schioppa	Arezzo - via Molin Bianco, 14/18	2	0
2289 AR	Veronica Silver di Veronica Costea	Arezzo - via Buonconte da Montefeltro, 62	Mai allestiti	
2296 AR	Punjab Preziosi di Jasbir Singh	Capolona - via 2 Giugno, 29 - Fraz. Castelluccio	Mai allestiti	
2365 AR	S.D. Oro S.r.l.	Marciano della Chiana - via Cassia, 135/H	2	0
2368 AR	S.F. Preziosi di Cipriani Serena	Arezzo - via Buonconte da Montefeltro, 62/E	Mai allestiti	

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo.

09A05230

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 4 aprile 2009 della regione Lombardia, recante: «Comune di Gallarate - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Parco Bassetti. (Deliberazione n. VIII/009063)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 28 aprile 2009).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato alla pag. II del sommario e alla pag. 42, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «DELIBERAZIONE 4 *aprile* 2009», leggasi: «DELIBERAZIONE 4 *marzo* 2009».

09A05307

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-106) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.